

Seduta del

2 1 MAG. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **21 maggio** alle ore **16.05**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0029490 del 16.05.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

...... OMISSIS ......

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 17.30), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri (entra alle ore 16.25), dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.54), dott. Massimiliano Rizzo (entra alle ore 18.50), sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.16); il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Sono assenti: dott.ssa Paola De Nigris Urbani, dott. Pietro Lucchetti.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

D. 113/13 PERSONNE 10/1



2 1 MAG. 2013

DI ROMA

の自己に対象

Permanenza in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età per il personale docente.

Il Presidente ricorda che nella seduta del Senato Accademico del 26 marzo 2013 è stata considerata l'opportunità di definire dei criteri oggettivi per la valutazione delle istanze di trattenimento in servizio ex art.16 del D.Lgs.503/92 come modificato dall'art.72, comma 7 della legge n. 133/08, nel caso in cui la Corte Costituzionale dichiarasse l'incostituzionalità dell'art. 25 della Legge 240/2010.

Tenuto conto di quanto emerso nel dibattito, la pratica è stata rinviata alla successiva seduta, dando mandato al Prof. Nicolai di coordinare una commissione composta dal medesimo e dai Professori Masiani e Gaudio, per la definizione dei suddetti criteri, avendo riguardo della circolare n.5151 del 4 febbraio 2010, emanata in esecuzione delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 1 dicembre 2009 e del 21 dicembre 2009.

Nel frattempo la Corte Costituzionale, con sentenza del 9 maggio 2013 n. 83, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. La sentenza nella parte finale ricorda che la norma ripristinata fa sì che "l'accoglimento dell'istanza di trattenimento in servizio non è automatico, a seguito dell'intervento normativo realizzato con l'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 (poi convertito), ma consegue alla valutazione dell'amministrazione di appartenenza, che decide in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, considerando la <particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi>: il che da un lato consente all'Amministrazione di utilizzare esperienze professionali ancora valide, dall'altro contribuisce a ridurre il numero dei beneficiari del trattenimento".

Da quanto sopra deriva che è quanto mai urgente definire dei criteri oggettivi in base ai quali sia possibile trattenere in servizio - non automaticamente - i docenti di ruolo che abbiano presentato istanza nei



Seduta del

2 MAG. 2013

OFFICE OF STREET OF STR

termini di legge, ivi compresi quelli che hanno usufruito della sospensiva cautelare disposta dal giudice amministrativo.

- I predetti criteri di valutazione, sono stati individuati dalla Commissione sopra descritta.
- Il Senato Accademico, nella seduta del 14 maggio 2013, li ha approvati come di seguito elencati:
- a) criteri di esclusione:
- aver riportato condanne penali passate in giudicato;
- aver subito provvedimenti disciplinari;
- aver subito provvedimenti da parte dell'Ateneo per inadempienze in ordine all'attività scientifica e didattica o per violazioni del codice etico;
- non aver adempiuto all'obbligo della presentazione della relazione triennale sull'attività scientifica svolta ed/o a quello della rendicontazione annuale dell'attività didattica.
- non aver prodotto tutti i lavori previsti dalla VQR.
  - b) criterio dell'esigenza didattica:

il criterio è soddisfatto ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- b1) l'attività didattica (corso) del docente deve essere dichiarata, assolutamente necessaria, per l'Università, non essendovi nell'Ateneo un altro docente di ruolo in servizio nello stesso SSD, con delibera esplicita conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- b2) una rilevante carenza di docenti in un dato settore scientifico disciplinare, riconosciuta dal Senato Accademico con voto unanime e con delibera conforme del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di rendere effettivo tale criterio il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico devono prevedere, nella programmazione triennale della docenza, una posizione almeno di ricercatore di tipo B nel SSD del docente mantenuto in servizio;

Oppure

c) criterio di eccellenza nell'attività di ricerca:

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"



Seduta del

2 1 MAG. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROM Acca risore Ur. ... Il Directore Directore il criterio è soddisfatto ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- 1) soddisfare i requisiti stabiliti dall'ANVUR per la partecipazione alle Commissioni di abilitazione scientifica nazionale con i valori delle soglie aumentati del 50% per tutti i parametri previsti, utilizzando come parametro:
- per i professori Ordinari quello per diventare Commissari;
- per i professori Associati quello per diventare professori Ordinari;
- per i Ricercatori quello per diventare professori Associati;
- 2) essere coordinatore principale di progetti di ricerca finanziati dalla UE o da altra Agenzia internazionale di rilevante interesse nazionale (PRIN, FIRB etc.) o essere almeno responsabile di unità di ricerca finanziata di detti progetti; per la verifica di tale condizione si terrà conto dei contratti in essere al momento della presentazione della domanda di prolungamento del servizio ed ancora attivi alla data prevista per il pensionamento;
- Il Senato Accademico ha altresì deliberato di dare mandato all'Amministrazione:
- di procedere all'immediata notifica ai ricorrenti per documentare il possesso dei requisiti sopra indicati, fissando termini brevi;
- di stabilire i termini per la presentazione delle istanze.

Il Presidente invita il CdA a prendere atto dei criteri di valutazione per la permanenza in servizio del personale docente per un ulteriore biennio oltre i limiti di età approvati dal Senato Accademico nella seduta del 14 maggio 2013 tenendo conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e dal D.Lgs. n. 49/2012 in ordine alla predisposizione dei piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale.

m





Seduta del

2 1 MAG. 2013

	0	M	ı	S	S	Į	S								•	
--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

## **DELIBERAZIONE N. 113/13**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 e in particolare l'art. 16:
- Vista la Legge 06 agosto 2008 n 133 e in particolare l'art. 72;
- Vista la Legge 30 dicembre 2012 n. 240 e in particolare l'art. 25;
- Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 06277/2011 con la quale è stata promossa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 240/2010;
- Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 09.05.2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, ripristinando l'applicabilità dell'art. 16 del D.lvo 503/92, come modificato dall'art. 72 della L. 133/2008;
- Vista la delibera del Senato Accademico, n. 281/13, del 14 maggio 2013;
- Valutati i profili di propria competenza;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;

## PRENDE ATTO

dei criteri di valutazione per la permanenza in servizio del personale docente per un ulteriore biennio oltre i limiti di età, approvati dal Senato Accademico nella seduta del 14 maggio 2013 con delibera n. 281/13

E

 Presenti e votanti n. 15: a maggioranza con i n. 14 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, Sobrero e con il solo voto contrario del consigliere Laganà



Seduta del

2 1 MAG. 2013

## **DELIBERA**

di invitare il Senato Accademico a valutare, sotto l'aspetto tecnico, quanto deliberato alla lettera c), con le parole "i valori della soglia aumentati del 50%", considerando invece "i valori individuali nel primo decile nazionale", fermi restando i vincoli della programmazione del reclutamento del personale, ai sensi dell'art. 9, comma 31, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e del D.Lgs. n. 49/2012, la cui competenza è del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE